



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna
via Garibaldi 3 – 40124 Bologna - tel. 051.581225 - fax 051.6447855
e-mail segreteria@ordfarmbo.it, www.ordfarmbo.it

Circolare n. 9, prot. 201001041, 12.07.2010

MEDICINALI STUPEFACENTI PER QUALI IL DM 31.03.2010 ART. 2 HA PREVISTO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORDINE

Si allega l'elenco dei medicinali stupefacenti transitati con l'ordinanza Fazio del 15.06.2009 per i quali, se spediti con ricetta bianca, il farmacista deve inviare comunicazione, entro la fine del mese relativamente alle ricette spedite nel mese precedente, allo scrivente Ordine via fax 051.6447855. Le "ricette bianche" relative a questi medicinali devono essere conservate per 2 anni dalla data di spedizione.

DM 11 GIUGNO 2010 – AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI. INSERIMENTO DELLO STEROIDE ANABOLIZZANTE NANDROLONE

Con DM 11 giugno 2010, **in vigore dal 9 luglio 2010**, è stato disposto l'inserimento, nella tabella I e nella tabella II, sezione A, di cui al DPR 309/1990, della seguente sostanza:

nandrolone, denominazione comune;
17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica;
19-Nortestosterone, altra denominazione.

Dal 9 luglio 2010, data di entrata in vigore del decreto, per la prescrizione dei medicinali contenenti nandrolone (DECA DURABOLIN) dovrà essere utilizzato il ricettario a ricalco.

All'atto della dispensazione, il farmacista dovrà annotare il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente sulla ricetta che dovrà essere conservata per due anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione. La vendita dovrà essere riportata sul registro di entrata e uscita stupefacenti che deve essere conservato per due anni.

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA I STUPEFACENTI DEL DPR 309/1990

Con DM 16 giugno 2010, in vigore dal 10 luglio 2010, è stato disposto l'aggiornamento della tabella I del DPR 309/1990, tabella nella quale sono indicate le sostanze con forte potere tossicomaniaco e oggetto di abuso.

Sono state aggiunte le seguenti sostanze:

JWH-018, denominazione comune
(naftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il) metanone, denominazione chimica.

JWH-073, denominazione comune
(naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il) metanone, denominazione chimica.

Mefedrone, denominazione comune
o 4-Metilmetcatinone, denominazione chimica.

DM 19 APRILE 2010 – REVISIONE DELLA LISTA DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE O FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE MEDICHE, IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO DOPING.

Con DM 19 aprile 2010 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche (allegato III del decreto), il cui impiego è considerato doping.

Il decreto, in vigore dal 1 giugno 2010, sostituisce integralmente il precedente DM del 12 marzo 2009. La lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping e' costituita dalle seguenti sezioni:

Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Nel merito, si segnala che nella lista delle sostanze vietate sono state inserite le seguenti:

Androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione) S4 4-Androstene-3,6,17 triene (6-oxo) S4
Aminoglutetimide S4
Benfluorex S6
Ciclesonide S9
Fibroblast Growth Factors (FGFs) S2
Glicerolo S5
Hepatocyte Growth Factors (HGF) S2
Metilexaneamina S6
Metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) S2
Platelet-Derived Growth Factors (PDGF) S2
Prenilamina S6
Pseudoefedrina S6
Sostanze che modificano la miostatina S4
Vascular-Endothelial Growth Factors (VEGF) S2

Si rammentano gli obblighi in materia di doping, previsti dalla legge 376/2000 e dal DM 19.5.2005 e successive modificazioni, nonché dal DM 24.10.2006.

Si rammenta che le preparazioni galeniche, officinali o magistrali, che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e a quelle delle sostanze dopanti, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it, area tematica "Antidoping".

Il farmacista è tenuto, inoltre, a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

Si rammenta inoltre che, in base all'art. 10 del Codice Deontologico del Farmacista, è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping.

DM 12 FEBBRAIO 2010 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND).

Il Decreto 12 febbraio 2010, con decorrenza 23 giugno 2010, ha modificato e aggiornato la Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con DM 20.2.2007. Le modificazioni, che consistono nella eliminazione di alcuni codici, nell'aggiunta di altri e nella modifica di alcune descrizioni riferite a codici già esistenti, sono rispettivamente inserite negli allegati 1, 2 e 3 al DM 12 febbraio 2010.

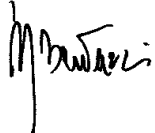
Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modificazioni apportate, è pubblicato sul sito del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it, area tematica "Dispositivi medici".

SESTA EDIZIONE LEGISLAZIONE FARMACEUTICA- MINGHETTI MARCHETTI

Si segnala che è stata pubblicata la nuova edizione del testo di "Legislazione farmaceutica", P. Minghetti e M. Marchetti, edizioni C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana.

Cordiali saluti.

Il Segretario (Dr.ssa Marisa Bertuzzi)



Il Presidente (Dr. Franco Cantagalli)

